

(A.C. 7329 — sezione 23)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO I

**DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO**

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.319 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in

lire 74.000 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.379 miliardi per l'anno 2002 e lire 5.979 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 340.000 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, esse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si

renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: riscontrate nel 2001 con le seguenti: che si dovranno realizzare nella misura di 100.000 miliardi entro il dicembre 2001.

1. 9. (ex 1. 9) Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 con le seguenti: dalla risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2001-2004.

1. 2. (ex 1. 3.) Teresio Delfino.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: riduzione della pressione fiscale aggiungere le seguenti: attraverso l'abbassamento delle aliquote fiscali.

1. 3. (ex 1. 4.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: riduzione della pressione fiscale aggiungere le seguenti: sulla famiglia.

1. 4. (ex 1. 6.) Teresio Delfino.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo che si renda fino alla fine del comma.

1. 5. (ex 1. 5.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: salvo che si renda fino alla fine del periodo con le seguenti: sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

1. 1. (ex 1. 10.) Malavenda.

(A.C. 7328-bis – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: « fino a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti:

« fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, »; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« a) fino a lire 20.000.000 18 per cento; »;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; »;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: « 33,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento » a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: « 39,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: « 45,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: « il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « il suddetto importo è aumentato:

1) di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

2) di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 a decorrere dal 1° giugno 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000;

3) di lire 100.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa al secondo figlio e il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 »;

d) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 »;

2) nel comma 2, dopo le parole: « redditi di pensione » sono aggiunte le seguenti: « , redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 »;

3) nel comma 3, le lettere da *a)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 930.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 »;

e) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « lire 640.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 960.000 »;

2) alla lettera b), le parole: « lire 320.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 480.000 »;

f) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: « nella misura del 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 75 per cento ».

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « alla eliminazione delle barriere architettoniche, » sono inserite le seguenti: « aventi ad oggetto ascensori e montacar-

chi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, » e dopo le parole: « sulle parti strutturali » sono aggiunte le seguenti: « , e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici »;

b) al comma 6, le parole: « nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 ».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « nel periodo d'imposta 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 3 è abrogato.

7. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 2), ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), numeri 1) e 3), e f) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le

disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

8. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL
CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

ART. 2

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 6 e 3

2. 4. (ex 2. 43.) Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il titolare della pensione ovvero dell'assegno medesimi non sia proprietario di beni immobili ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 6 e 3

2. 2. (ex 2. 44.) Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Coefficienti familiari). -
1. Nel caso di soggetti coniugati e non legalmente separati, la base imponibile di ciascuno è costituita dalla somma dei redditi di ciascuno divisa per due. In presenza di figli fiscalmente a carico la somma di cui al precedente periodo è divisa per i seguenti valori:

a) due coniugi con un figlio: 2,5;

b) due coniugi con due figli: 3;

c) due coniugi con tre figli: 3,5;

d) due coniugi con quattro o più figli: 4.

2. Nel caso di soggetti non coniugati o legalmente separati, con figli fiscalmente a carico, il reddito imponibile si calcola applicando i seguenti coefficienti:

- a) un figlio: 1,5;
- b) due figli: 2;
- c) tre figli: 2,5;
- d) quattro o più figli: 3.

3. In caso di separazione dei coniugi, la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in favore dei soggetti non affidatari dei figli, qualora essi siano tenuti a provvedere al mantenimento dei medesimi. Qualora entrambi i genitori legalmente separati abbiano redditi imponibili, della riduzione di cui al comma 2 godono entrambi in misura pari al 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

2. 1. (ex 2. 030.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« *a-bis*) le spese sostenute dal contribuente, non soggetto IVA, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali; »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 3. (ex 2. 118.) Lembo, Fino, Armani.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese per le prestazioni mediche odontoiatriche, comprese le pro-

tesi, non erogate dal Servizio sanitario nazionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU

2. 110. (ex 2. 87.) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 12. (ex 2. 20.) Becchetti, Santori.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

2. 14 (ex 2. 94.) Alessandro Rubino, Possa.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6

2. 13. (ex 2. 203.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 15. (ex 2. 6.) Savarese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi

2. 96. (ex 2. 99.) Scalia, Cento.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

l-ter) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative

sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU

2. 109. (ex 2. 68.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

l-ter) le spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 12 e 6

2. 16. (ex 2. 35.) Frosio Roncalli, Santandrea.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

l-ter) l'imposta pagata pari all'intero importo relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI), limitatamente ai proprietari di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, da essi stessi abitata.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista

2. 130. (ex 2. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

l-ter) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute de-

vono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera;

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 150.000;

2003: — 100.000.

2. 156. (ex 2. 153.) Monaco, Rogna Massasso di Costigliole.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera *n)*, è aggiunta la seguente:

« *n-bis)* le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

2. 164. (ex 2. 149.) Prestigiacomo.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese mediche e di assistenza specifica personale o familiare, necessarie

nei casi di malattia grave e permanente, di invalidità grave e permanente e di menomazione, sono interamente deducibili fino all'importo di lire 15 milioni annui. »

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista

2. 126. (ex 2. 7.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, il comma 3-bis è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non è considerato reddito fondiario il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché le relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 5. (ex 2. 117.) Lembo, Fino, Armani.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 22, concernente la qualificazione dei redditi fondiari, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Non è considerato reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quello inerente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

2. 7. (ex 2. 59.) Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 33, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Non si considerano, inoltre, produttive di reddito le

unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale

2. 6. (ex 2. 115.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: deduzione aggiungere le seguenti: esclusivamente prevista a favore dei detentori di un'unica casa rientrante nelle categorie di uso civile e non di lusso.

2. 8. (ex 2. 185.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino all'ammontare della rendita catastale fino alla fine della lettera con le seguenti: fino a lire 2.000.000. L'imposta comunale sugli immobili pagata dal contribuente persona fisica all'ente locale con riferimento alla abitazione principale nei limiti di rendita catastale di cui alla presente disposizione è considerato onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12

2. 9. (ex 2. 85.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

2. 127. (ex 2. 176.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobiliare stessa aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,

- 2. 128.** (ex 2. 8.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: relative pertinenze aggiungere le seguenti: nonché delle unità immobiliari di proprietà degli IACP comunque denominati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista

- 2. 129.** (ex 2. 9.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: relative pertinenze aggiungere le seguenti: a condizione che la stessa non risulti locata.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 2. 10.** (ex 2. 116.) Antonio Pepe, Pace, Fino, Armani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Per i cittadini italiani trasferiti all'estero, che non possiedono immobili di proprietà all'estero, si considera abitazione principale l'immobile posseduto nel territorio italiano ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6

- 2. 11.** (ex 2. 206.) Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 300 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2. 300 della Commissione sopprimere le parole: a condi-

zione che l'unità immobiliare non risulti locata.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

- 0. 2. 300. 1.** (ex 2. 10) Antonio Pepe, Pace, Fino, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata ».

- 2. 300.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) fino a lire 12.000.000 esenzione totale;

a-bis) da lire 12.000.000 fino a lire 20.000.000 18 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

- 2. 17.** (ex 2. 36.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a), sostituire le parole: lire 20.000.000 con le seguenti: lire 24.000.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2, lettera b), sostituire le parole: lire 20.000.000 con le seguenti: lire 24.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

- 2. 19.** (ex 2. 37.) Molgora.

Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 15,5 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b):

al numero 2, lettera b), sostituire le parole da: 24 per cento fino alla fine del numero con le seguenti: 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002;

al numero 3), sostituire le parole: « 32 per cento » a decorrere dal 2001 con le seguenti: : « 33 per cento »;

al numero 4), sostituire le parole da: 39 per cento fino alla fine del numero con le seguenti: 40,5 per cento;

al numero 5), sostituire le parole da: 45 per cento fino alla fine del numero con le seguenti: 47 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 145, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 46 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 48 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista

2. 131. (ex 2. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 17,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

2. 18. (ex 2. 38.) Molgora.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 24 per cento con le seguenti: 23 per cento.

Conseguentemente, al medesimo numero 2):

sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 22 per cento;

sostituire le parole: 22 per cento con le seguenti: 21 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 20. (ex 2. 119.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: 39 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 40,5 per cento.

2. 166. (ex 2. 159.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: 45 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 47 per cento.

2. 165. (ex 2. 158.) Malavenda.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta per il nucleo familiare). - 1. Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere determinato, previa opzione del contribuente, cumulando i redditi percepiti dai singoli componenti conviventi a condizione che l'importo complessivo, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a lire 135 milioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il nucleo familiare è costituito dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché da ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con i soggetti di cui sopra o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Il regime di cui al presente articolo è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi ed hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

4. Qualora il contribuente decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, al reddito complessivo del nucleo familiare al netto degli oneri deducibili, si applicano le aliquote, differenziate per numero dei componenti e divise per scaglioni, di cui alla tabella in calce riportata.

TABELLA

Numero componenti della famiglia	2	3	4	5 e/opiù
Scaglioni:				
0 – 15.000.000	11.6	10.9	10.3	9.7
15.000.001 – 30.000.000	17.0	15.9	15.0	14.2
30.000.001 – 60.000.000	23.9	22.3	20.9	19.7
60.000.001 – 135.000.000	30.4	28.2	26.3	24.7

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede ad apportare le modifiche conseguenti alla lettera *b-bis*) del comma 1 in materia di adempimenti dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 21. (ex 2. 207.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1, le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti fissati come segue:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

c) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

d) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

e) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

f) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

g) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

h) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

i) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5; contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6.

3. Nel caso convivano componenti di cui alla lettera d) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1. Inoltre, a ciascuno dei componenti di cui alle lettere

b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla stessa lettera a).

4. Al reddito imponibile corrispondente a una parte intera sarà applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

5. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non sono riconosciute nei riguardi di ciascun contribuente che si avvale delle disposizioni del presente articolo.

6. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2.000.000 lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno. 3.

7. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti

diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b)* e *d)* devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

8. La certificazione di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotografica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente testo unico che adempiono agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi da 10 a 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6.

10. La notificazione dell'atto con il quale è rettificata la dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e da cui consegue la determinazione di un'aliquota media di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 7, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli altri componenti del nucleo familiare.

11. L'atto di cui al comma 10 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche in caso di liqui-

dazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

13. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo di imposta 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

2. 22. (ex 2. 208.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, sono rispettivamente aumentate nelle seguenti misure:

- 1) 1.269.062;
- 2) 1.134.631;
- 3) 1.022.984;
- 4) 899.307.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 199 (ex 2. 73.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. — 1. È soppressa la detrazione di imposta per il coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche di coniugi, non legalmente ed effettivamente separati è determinata separatamente ed è pari alla somma risultante dalla addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla divisione per due del totale.